

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1998

Modifiche alle disposizioni in materia di prove varietali ai fini dell'iscrizione delle specie vegetali nei registri nazionali delle varietà e della protezione brevettuale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività nel settore sementiero ed in quello brevettuale è disciplinata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 774, dai regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e 18 gennaio 1984, n. 27, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391.

La legislazione sementiera prevede che le sementi appartenenti a varietà agricole ed orticole possano essere liberamente commercializzate a condizione che le varietà cui esse appartengono siano regolarmente iscritte negli appositi registri nazionali.

Le varietà per le quali i costitutori richiedono la citata iscrizione sono sottoposte a prove di campo e di laboratorio al fine di accertare:

che le singole varietà siano stabili, omogenee e differenziate da tutte le altre della stessa specie;

che le singole varietà abbiano un soddisfacente valore agronomico e di utilizzazione.

Le prove soprarichiamate, a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 1971 (decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065), venivano affidate da questo Ministero, sotto il proprio diretto e continuo controllo, agli Istituti sperimentali, universitari e regionali, a mezzo di apposite convenzioni che davano luogo ad altrettanti decreti ministeriali di impegno fondi a valere sul capitolo di bilancio 1536.

Le spese relative alle prove di che trattasi, sono pagate dagli stessi costitutori che sono tenuti a versare gli importi fissati da apposite tariffe previste dal decreto ministeriale del 22 gennaio 1988 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 9 giugno 1988. Tali versamenti vengono effettuati, per effetto della legge 22 dicembre 1981, n. 774, entro il 31 agosto ed il 31 dicembre di ciascun anno sull'apposito capitolo n. 3582 «Entrate dello Stato» (Compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali).

Il settore brevettuale è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620, che discendono dalla ratifica da parte del nostro Paese della Convenzione internazionale di Parigi del 2 dicembre 1961 in materia di protezione dei ritrovati vegetali, e da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, recante la disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale.

Tale normativa affida a questo Ministero l'esame tecnico necessario per esprimere il relativo parere di concessione del brevetto per le nuove varietà vegetali, le cui richieste vanno avanzate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'attività brevettuale coinvolge una lunga serie di specie agricole, orticole, frutticole, forestali, ornamentali e floricole.

Anche per tali esami occorre effettuare le prove di campo e di laboratorio per accertare che le varietà siano stabili, omogenee e differenziate da tutte le altre, per le quali i costitutori versano sulla base dell'articolo 14 della legge 14 ottobre 1985, n. 620, i relativi importi.

La legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa agli interventi correttivi di finanza pubblica (elenco n.5 di cui all'articolo 12, comma 1), ha disposto il trasferimento alle regioni delle funzioni e degli importi recati dal capitolo 1536, già iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed afferente alle spese per l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei registri delle varietà e la protezione brevettuale.

Pertanto, al fine di uniformare la normativa sementiera e quella brevettuale con il disposto di cui all'elenco n. 5 richiamato all'articolo 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stato predisposto l'allegato schema di disegno di legge attraverso il quale si dispone che i compensi dovuti dai costitutori per l'effettuazione delle prove varietali e brevettuali, non vengano più corrisposti allo Stato bensì alle regioni nel cui territorio opera l'Istituto che rende il servizio, a cui le stesse regioni dovranno versare quanto dovuto tramite la stipula di apposite convenzioni.

In particolare, all'articolo 1, con il comma 1 si dispone che i compensi dovuti dai costitutori per l'effettuazione delle prove necessarie per l'iscrizione delle nuove varietà vegetali dei registri nazionali, di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, i compensi dovuti per l'emissione dei pareri e dei controlli tecnici necessari per la protezione brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975, nonchè le modalità ed i termini di versamento degli stessi, vengano fissati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con il comma 2, si dispone, altresì, che i compensi di cui al comma 1, siano versati in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti

ed organismi di coordinamento delle prove varietali necessarie per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà e per la protezione brevettuale.

Ciò, per il conseguimento dei fini previsti dall'elenco n. 5 di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 537 del 1993 relativo al trasferimento alle regioni del capitolo 1536 inerente le spese per l'effettuazione delle prove varietali suddette.

Con il comma 3, si prevede che l'individuazione degli enti e degli organismi di cui al comma 2, sia effettuata dalle regioni sulla base del decreto del Ministro per le politiche agricole, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con l'articolo 2, al comma 1, viene abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774, che recita: «Per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varietà vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varietà di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà di specie a semina primaverile».

Con il comma 2, viene eliminata dall'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, la frase relativa ai compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali.

Con il comma 3, viene abrogato l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, che recita: «Per gli accertamenti indispensabili ai fini

dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed ispezioni nei luoghi di produzione.

Per gli stessi fini detto Ministero può avvalersi anche dell'opera di istituti di sperimentazione agraria, di istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni internazionali od accordi alle quali l'Italia abbia aderito».

Con il comma 4, viene abrogato l'articolo 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, come inserito dall'articolo 14 della legge 14 ottobre 1985, n. 620, che recita: «Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è aggiunto il seguente - Art. 22-bis. - Per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti articoli 11 e 12, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio. Tali compensi sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varietà vegetale».

Con il comma 5, sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, che recitano: «L'Ufficio comunica l'avvenuta trasmissione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e lo invita a versare, entro sessanta giorni, il compenso dovuto ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto del Presi-

dente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, ed a trasmettere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

Trascorsi venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera abbandonata ad ogni effetto».

Con il comma 6, si stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica al richiedente l'avvenuta trasmissione al Ministero per le politiche agricole della domanda di brevetto, invitandolo a versare entro sessanta giorni il compenso dovuto come stabilito dal decreto del Ministero per le politiche agricole ed a trasmettere al Ministro per le politiche agricole la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la domanda si considera ritirata».

Con il comma 7, si indica lo stanziamento finanziario occorrente per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

Con il comma 8, si autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge.

ALLEGATO

PARERE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante «Disciplina dell'attività sementiera», come modificata dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, «modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096», che regola la produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», che all'articolo 2, comma 2, demanda al Ministro per le politiche agricole compiti di disciplina generale di coordinamento nazionale in materia di tenuta di registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme;

Visto lo schema di disegno di legge predisposto dal Ministero delle politiche agricole relativo all'effettuazione delle prove varietali ai fini dell'iscrizione delle specie vegetali nei Registri nazionali della varietà e della protezione brevettuale, inviato alla Segreteria di questa Conferenza il 24 aprile 1998, successivamente modificato e ritrasmesso con nota del 9 luglio 1998;

Tenuto conto dei lavori del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura costituito con atto di questa Conferenza (rep. n. 380 dell'11 dicembre 1997), di seguito denominato «Comitato», alla cui attenzione, il 13 luglio 1998 è stato sottoposto schema di disegno di legge nella stesura trasmessa con la ricordata nota del 9 luglio 1998, concordando modifiche al testo;

Vista la nuova stesura dello schema di disegno di legge predisposto dal Ministro per le politiche agricole, trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza con nota del 17 luglio 1998, che recepisce le modifiche al testo concordate in sede di Comitato nel richiamato incontro del 13 luglio 1998;

Considerate le risultanze dei lavori del predetto Comitato del 23 luglio 1998, nel corso del quale è stato espresso avviso favorevole sulla stesura dello schema di disegno di legge inviato con la ricordata nota del 17 luglio 1998;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento

e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comuni delle Regioni, delle Province e dei Comuni con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali», che all'articolo 2, comma 3, prevede il parere di questa Conferenza in ordine agli schemi di disegni di legge nelle materie di competenza delle Regioni o delle province autonome;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge, concernente l'effettuazione delle prove varietali ai fini dell'iscrizione delle specie vegetali nei registri nazionali della varietà e della protezione brevettuale, su proposta dal Ministro per le politiche agricole, nel testo inviato alla Segreteria di questa Conferenza con prot. n. 7126 del 17 luglio 1998, a condizione che sia accolto il seguente emendamento:

all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2, è effettuata», aggiungere le parole: «dalla Regione o Provincia autonoma sulla scorta dei criteri fissati».

30 luglio 1998

RELAZIONE TECNICA

I compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'effettuazione delle prove necessarie per l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, nonché i compensi dovuti per l'emissione dei pareri e dei controlli tecnici necessari per la protezione brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975, sono versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato (3582 - entrate dello Stato -), nel quale è previsto per il 1998 un'importo complessivo di lire 340 milioni.

Con il disegno di legge in questione, si vuole raggiungere lo scopo di far versare ai costitutori gli importi dovuti in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove.

Ciò, ai fini di uniformare la normativa sementiera e quella brevettuale con il disposto di cui all'elenco n. 5 richiamato all'articolo 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha trasferito alle regioni lo stanziamento occorrente per la copertura della spesa necessaria per l'effettuazione delle prove varietali, ai fini dell'iscrizione nei registri nazionali delle nuove varietà vegetali e della protezione brevettuale.

Pertanto, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 340 milioni annui, a decorrere dal 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i fini previsti dall'elenco n. 5 di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i compensi dovuti dai costitutori per l'effettuazione delle prove varietali necessarie per l'iscrizione delle nuove varietà vegetali nei registri di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, i compensi dovuti per l'emissione dei pareri e dei controlli tecnici necessari per la protezione brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e successive modificazioni, nonché le modalità ed i termini di versamento degli stessi, sono fissati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I compensi di cui al comma 1, sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.

3. L'individuazione degli enti e degli organismi di cui al comma 2, è effettuata dalla regione o provincia autonoma interessata sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro per le politiche agricole, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale sono altresì determinati i casi e le modalità di revoca.

Art. 2.

1. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774.

2. Nel primo comma dell'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono soppresse le seguenti parole: «dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini dell'iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli».

3. È abrogato l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

4. È abrogato l'articolo 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, inserito dall'articolo 14 della legge 14 ottobre 1985, n. 620.

5. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391.

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica al richiedente l'avvenuta trasmissione al Ministero per le politiche agricole della domanda di brevetto, invitandolo a versare entro sessanta giorni il compenso dovuto come stabilito dal decreto del Ministro per le politiche agricole ed a trasmettere al Ministero per le politiche agricole la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la domanda si considera ritirata».

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 340 milioni annui, a decorrere dal 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fon-

do speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

